

**STUDIO DUCOLI**  
**DOTTORI COMMERCIALISTI**  
**Revisori legali**  
**BRENO**

Ai Signori Clienti – Loro Sedi

Oggetto: novità importante con riferimento al pagamento delle retribuzioni.

Con la Legge di Bilancio 2018, il Legislatore è intervenuto tra l'altro sulle modalità di pagamento della retribuzione.

Nell'ambito di una sempre maggiore limitazione del contante, nelle transazioni di tipo commerciale, si è disposto che, **dal prossimo 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti non possano più erogare retribuzioni o compensi in contanti, qualsiasi sia la somma erogata.**

Ciò vale anche per eventuali anticipi da corrispondere.

Deve essere precisato che tale disposizione deve essere applicata a qualunque rapporto di lavoro dipendente, ma anche a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, così come a contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Tali pagamenti, quindi, saranno possibili solo a mezzo delle seguenti modalità:

- bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Tali indicazioni, per espressa previsione normativa, non si applicheranno:

1. alle Pubbliche Amministrazioni *ex* articolo 1, comma 2, L. 175/2001;
2. ai rapporti di lavoro domestico.

Si rileva che per il datore di lavoro il quale, dopo il vigore di tale disposizione, violi i suddetti precetti, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria tra 1.000 e 5.000 euro.

Per completare, sempre sul tema della retribuzione, viene espressamente previsto che: *“La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione”*.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Breno, 14/5/2018.

Studio Ducoli